

Ordinanza
concernente gli emolumenti dell'Ufficio federale
delle strade
(Ordinanza sugli emolumenti USTRA, OEmo-USTRA)

del 7 novembre 2007 (Stato 1° gennaio 2019)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 46a della legge del 21 marzo 1997¹ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione,

ordina:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza si applica agli emolumenti riscossi per le decisioni e le prestazioni dell'Ufficio federale delle strade (USTRA).

Art. 2 Emolumenti per le approvazioni del tipo

Gli emolumenti per la procedura d'approvazione del tipo di veicoli si basano sull'articolo 32 e sull'appendice 3 dell'ordinanza del 19 giugno 1995² concernente l'approvazione del tipo di veicoli stradali.

Art. 3 Applicabilità dell'ordinanza generale sugli emolumenti

Nella misura in cui la presente ordinanza non prevede un disciplinamento speciale, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004³ sugli emolumenti.

Art. 4 Determinazione degli emolumenti

¹ Gli emolumenti sono stabiliti:

- a. secondo le aliquote fisse giusta l'allegato;
- b. secondo il dispendio entro i limiti stabiliti nell'allegato;
- c. secondo il dispendio negli altri casi.

² Se l'emolumento è stabilito secondo il dispendio, si applica un'indennità oraria di 100–300 franchi, a dipendenza delle conoscenze tecniche necessarie.

³ Si computano soltanto le mezze ore e le ore lavorative intere.

RU 2007 5773

¹ RS 172.010

² RS 741.511

³ RS 172.041.1

Art. 5⁴ Rinuncia agli emolumenti

¹ I dati sull'infrastruttura sono forniti gratuitamente se sono destinati all'uso proprio.⁵

² I dati dell'inventario federale di cui all'articolo 3 capoverso 1 dell'ordinanza del 14 aprile 2010⁶ riguardante l'inventario federale delle vie di comunicazione storiche della Svizzera sono forniti gratuitamente.

³ I dati contenuti nel sistema di valutazione del sistema d'informazione sugli incidenti stradali che, secondo l'articolo 11 capoverso 3 dell'ordinanza del 30 novembre 2018⁷ concernente il sistema d'informazione sugli incidenti stradali, rientrano nella competenza di un Cantone, sono forniti gratuitamente al Cantone competente e a terzi che li elaborano su suo mandato.⁸

⁴ I dati nazionali contenuti nel sistema di valutazione del sistema d'informazione sugli incidenti stradali sono forniti gratuitamente alle unità amministrative della Confederazione secondo l'articolo 6 dell'ordinanza del 25 novembre 1998⁹ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione e a terzi che li elaborano su loro mandato.¹⁰

⁵ I dati nazionali sul monitoraggio del traffico sono forniti gratuitamente ai Cantoni, alle unità amministrative della Confederazione e a terzi che li elaborano su loro mandato.

⁶ I dati contenuti nel sottosistema SIAC Valutazione del sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione che, secondo gli articoli 5 capoverso 1 e 7 capoverso 1 dell'ordinanza del 30 novembre 2018¹¹ concernente il sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione, rientrano nella competenza di un Cantone, sono forniti gratuitamente al Cantone competente e a terzi che li elaborano su suo mandato.¹²

⁷ I dati nazionali contenuti nel sottosistema SIAC Valutazione del sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione sono forniti gratuitamente alle unità amministrative della Confederazione e a terzi che li elaborano su loro mandato.¹³

⁸ Il rilascio o il diniego dell'autorizzazione per la posa e la modifica di segnaletica turistica lungo le strade nazionali di prima e seconda classe sono gratuiti.¹⁴

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6963).

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 4743).

⁶ RS **451.13**

⁷ RS **741.57**

⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 4743).

⁹ RS **172.010.1**

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 4743).

¹¹ RS **741.58**

¹² Introdotto dal n. I dell'O del 30 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 4743).

¹³ Introdotto dal n. I dell'O del 30 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 4743).

¹⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 30 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 4743).

Art. 5a¹⁵ Riduzione degli emolumenti

¹ I dati nazionali contenuti nel sistema di valutazione del sistema d'informazione sugli incidenti stradali sono forniti ai Cantoni e a terzi che li elaborano su loro mandato con una riduzione del 50 per cento degli emolumenti.

² I dati nazionali contenuti nel sistema di valutazione del sistema d'informazione sugli incidenti stradali e collegati ad altri dati sono forniti ai Cantoni e a terzi che li elaborano su loro mandato con una riduzione del 50 per cento degli emolumenti.

³ I dati nazionali contenuti nel sottosistema SIAC Valutazione del sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione sono forniti ai Cantoni e a terzi che li elaborano su loro mandato con una riduzione del 50 per cento degli emolumenti.

Art. 6 Supplemento

Per decisioni e prestazioni di entità eccezionale, particolarmente complesse o urgenti, può essere riscosso un supplemento pari fino al 50 per cento dell'emolumento ordinario.

Art. 7 Incasso

¹ Gli emolumenti di cui ai numeri 1–4 dell'allegato possono essere richiesti in anticipo o contro rimborso.

² L'USTRA può incaricare altri servizi federali dell'incasso.

³ Gli emolumenti per il rilascio di autorizzazioni sono dovuti anche se l'autorizzazione non viene utilizzata.

Art. 8 Adeguamento al rincaro

Con effetto all'inizio dell'anno successivo, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni può adeguare le aliquote e i limiti dell'emolumento al rincaro dell'indice svizzero dei prezzi al consumo, a condizione che l'aumento, a partire dall'entrata in vigore della presente ordinanza o dall'ultimo adeguamento, sia pari o superiore al 5 per cento.

Art. 9 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 19 giugno 1995¹⁶ sugli emolumenti USTRA è abrogata.

Art. 10 Disposizione transitoria

Il diritto previgente rimane applicabile per le procedure amministrative e le prestazioni che non sono ancora concluse al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza.

¹⁵ Introdotta dal n. I dell'O del 30 nov. 2012 (RU 2012 6963). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4743).

¹⁶ [RU 1995 3991, 1998 1796 art. 1 n. 3, 2002 4212 art. 29 cpv. 2 n. 3, 2003 3369, 2006 1673 4705 n. II 61]

Art. 11 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.

*Allegato*¹⁷
(art. 4)

Emolumenti per prestazioni e autorizzazioni speciali

		Franchi
1	Rilascio o diniego di permessi per le corse d'importazione e di transito transfrontaliere effettuate con un veicolo speciale o con un carico di merce indivisibile (art. 78 cpv. 2 e 79 cpv. 1 e 5 dell'O del 13 nov. 1962 ¹⁸ sulle norme della circolazione stradale, ONC)	
1.1	Permesso unico	
1.1.1	In caso di superamento delle dimensioni e del peso entro i limiti dell'art. 79 cpv. 2 e 3 ONC	80
1.1.2	In caso di superamento delle dimensioni e del peso oltre i limiti dell'art. 79 cpv. 2 e 3 ONC	
	– tasso di base	200
	– ulteriori accertamenti necessari, quali verifiche dei tratti	in base al tempo impiegato
1.2	Permesso duraturo	400
2	Rilascio o diniego di permessi per viaggi notturni o domenicali (art. 92 cpv. 4 ONC)	
2.1	Permesso unico	60
2.2	Permesso duraturo	400
3	Comunicazione di dati contenuti nei sistemi d'informazione dell'USTRA	
3.1	Sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione	
3.1.1	Dati sui detentori nelle procedure per multe disciplinari, per indirizzo	2
3.1.2	Fornitura di dati per richiamo di veicoli	280
3.1.3	Stesura di una convenzione sulle prestazioni e la protezione dei dati	280
3.1.4	Consegna di una raccolta dati esistente, per ciascuna fornitura	110
3.1.5	Creazione di raccolte dati personalizzate, valutazioni e analisi in base al tempo impiegato, per ora di lavoro	140

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 30 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4743).

¹⁸ RS 741.11

	Franchi
3.1.6 Rilascio di un diritto di accesso ai dati nazionali trasferiti nel sottosistema SIAC Valutazione dal sottosistema SIAC Persone, per la durata di un anno, per ciascun diritto	2000
3.1.7 Rilascio di un diritto di accesso ai dati nazionali trasferiti nel sottosistema SIAC Valutazione dal sottosistema SIAC Veicoli, per la durata di un anno, per ciascun diritto	2000
3.2 Sistema d'informazione sugli incidenti stradali	
3.2.1 Stesura di una convenzione sulle prestazioni e la protezione dei dati	280
3.2.2 Consegna di una raccolta dati esistente, per ciascuna fornitura	110
3.2.3 Creazione di raccolte dati personalizzate, valutazioni e analisi in base al tempo impiegato, per ora di lavoro	140
3.2.4 Rilascio di un diritto di accesso ai dati nazionali contenuti nel sistema di valutazione, per la durata di un anno, per ciascun diritto	2000
3.2.5 Rilascio di un diritto di accesso ai dati nazionali contenuti nel sistema di valutazione e collegati con altri dati, per la durata di un anno, per ciascun diritto	10000
3.3 Monitoraggio del traffico	
Rilascio di un diritto di accesso ai dati nazionali sul monitoraggio del traffico, per la durata di un anno, per ciascun diritto	2000
4 Rilascio di carte per tachigrafo	
4.1 Carta del conducente	
4.1.1 Ordinazione online	70
4.1.2 Richiesta cartacea	85
4.2 Carta dell'officina, ordinazione online	70
4.3 Carta dell'azienda	
4.3.1 Ordinazione online	70
4.3.2 Richiesta cartacea	85
4.4 Carta di controllo, ordinazione online	45
4.5 Carte sostitutive: il prezzo è calcolato in funzione della validità residua	
5 Rilascio o diniego di autorizzazioni, nonché esami preliminari nel settore delle strade nazionali	

		Franchi
5.1	Autorizzazioni per strutture per il rifornimento e il vitto nonché per impianti di distribuzione di vettori energetici alternativi nelle aree di sosta (art. 7 dell'O del 7 nov. 2007 ¹⁹ sulle strade nazionali, OSN)	300–5000
5.2	Autorizzazioni per l'utilizzo delle aree appartenenti alle strade nazionali (art. 29 OSN) e per progetti di costruzione nel settore delle strade nazionali (art. 30 OSN)	300–5000
5.3	Pareri concernenti domande di costruire ai sensi dell'articolo 24 capoverso 2 della legge federale dell'8 marzo 1960 ²⁰ sulle strade nazionali	300–1000
5.4	Esame preliminare di domande di costruzione e di domande per l'autorizzazione di cartelloni pubblicitari nelle aree appartenenti alle strade nazionali, nonché rilascio o diniego dell'approvazione di tale autorizzazione: in base al tempo impiegato	
	– fino a 2 ore	gratuito
	– da 3 ore in poi, per ciascun esame	150
6	Altre decisioni nell'ambito della legislazione sulla circolazione stradale	fino a 5000

¹⁹ RS 725.111

²⁰ RS 725.11

